

Fondazione
Ente Veneri

ERETTA IN ENTE MORALE CON DECRETO P. D. R. 10-1-1950 N. 603

Villa Fogliano (Reggio Emilia)

STATUTO



APPROVATO CON DELIBERA

N° 3/2 DEL 30/05/94

STATUTO

CAPO PRIMO

ORIGINE E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art.1 - La Fondazione "Ente Veneri", con sede in Villa Fogliano del Comune di Reggio Emilia, trae origine dalle disposizioni del testamento olografo 20 luglio 1945 e 5 luglio 1934 della contessa Veneri Amelia fu Conte Guido, pubblicato a ministero del notaio in Castellarano Cesare Bossi, in data 21 Marzo 1947.

La Fondazione assume la natura giuridica privata, ai sensi dell'art.12 del codice civile, con il decreto regionale che approva il presente Statuto.

Art.2 - La Fondazione "Ente Veneri", che è stata istituita per interpretare i nobili sentimenti che sempre hanno legato il N.H. Antonio Veneri, cugino della Fondatrice, alla Parrocchia di Villa Fogliano, ha lo scopo prioritario di accogliere nella scuola materna per l'infanzia da essa gestita i bambini di ambo i sessi, dell'età dai tre ai sei anni, appartenenti alle famiglie della Parrocchia di Fogliano, dando la preferenza ai più bisognosi, per assisterli e curarne la educazione fisica e civile (morale ed intellettuale) e religiosa, secondo i principi della religione cristiana-cattolica e nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

La Fondazione "Ente Veneri" potrà, altresì, svolgere secondariamente attività di supporto sociale e culturale per bambini di ambo i sessi di età prescolare e scolare, sempre appartenenti a famiglie della Parrocchia di Villa Fogliano.

Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione stabilirà in apposito regolamento le condizioni di ammissione alla scuola materna, tenendo nella debita considerazione le condizioni delle famiglie più bisognose. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei bambini di Villa Fogliano, il regolamento potrà prevedere l'ammissione di bambini anche residenti altrove.

Art. 4 - Non sono accolti bambini che non abbiano subito le vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti e quelli affetti da malattie contagiose.

Art. 5 - La Fondazione "Ente Veneri" provvede ai suoi scopi con i cespiti derivanti dal suo patrimonio immobiliare e/o mobiliare, con le rette di frequenza alla scuola determinate dal Consiglio di Amministrazione e con ogni altro contributo di enti pubblici e privati.

Art. 6 - La direzione della scuola materna, la istruzione e la assistenza dei bambini ammessi alla scuola ed alle eventuali attività di supporto sociale e culturale vengono affidate prioritariamente a personale religioso, appartenente a congregazione designata dal Vescovo di Reggio Emilia.

In difetto, dette funzioni saranno affidate a personale laico incaricato dal Consiglio di Amministrativo.

Sia il personale religioso, che il personale laico dovrà possedere i titoli ed i requisiti previsti e prescritti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 7 - Per quanto riguarda la vigilanza sull'educazione e sull'i-

struzione da impartire ai bambini, rispettate le finalità che hanno portato alla costituzione della Fondazione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

CAPO SECONDO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione formato da cinque membri, dei quali due nominati dall'Amministrazione comunale di Reggio Emilia, di cui uno con funzioni di Presidente; uno dai capi famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano; uno dal Vescovo di Reggio Emilia. Il quinto è di diritto il Parroco pro-tempore di Villa Fogliano.

Art. 9 - I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'anno iniziato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica per quel tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i surrogati.

Gli amministratori rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio. Le cariche sono gratuite, avendo, però, il diritto, i membri del Consiglio di Amministrazione, al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il regolamento potrà, tuttavia, stabilire che ai consiglieri ed al presidente siano corrisposte indennità per lo svolgimento delle loro funzioni, nel limite di quanto così specificato:

a) agli amministratori per la partecipazione alle sedute del Consiglio, potrà essere riconosciuto un gettone di presenza, che non potrà superare nell'ammontare quello stabilito per la partecipazione dei consiglieri comunali al Consiglio Comunale di Reggio Emilia.

b) Al Presidente potrà essere riconosciuta una indennità mensile (nel limite dodici mensilità) non superiore all'indennità base (escluso ogni incremento) spettante per legge al Sindaco di Reggio Emilia, abbattuta del %.-

Art. 10 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituirà il Parroco di Villa Fogliano.

Nel caso di vacanza della Parrocchia di Villa Fogliano, assumerà la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione l'econo-
mo spirituale nominato dal Vescovo, fino alla nomina del Parro-
co.

Art.11 - La nomina del rappresentante dei capi di famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano, da scegliersi tra i capi famiglia stessi, sarà fatta dai capi di famiglia residenti nella Parrocchia da almeno dieci anni e su elenchi da fornirsi dal Parroco di Fogliano. Il Presidente della Fondazione convocherà i capi di famiglia, per mezzo di avviso a domicilio, nella sede della Fondazione in un giorno festivo. Si procederà alla elezione a mezzo di schede segrete.

Art.12 - Le adunanze della Commissione amministrativa sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio

e di settembre e in ogni caso nelle epoche eventualmente stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Le seconde quando il Presidente lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta scritta di almeno due dei membri del Consiglio con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione compila i bilanci preventivi e consuntivi e ne provoca l'approvazione - se ed in quanto necessario - delle competenti autorità, fissa, in relazione ai mezzi disponibili ed al regolamento, il numero dei bambini da ammettere annualmente all'asilo o alla cura; nomina, licenzia e sospende il personale occorrente e ne fissa il compenso; provvede e sorveglia perchè l'insegnamento e la disciplina procedano regolarmente e secondo la volontà della Fondatrice; delibera sulla accettazione o meno di eredità e legati; adotta in genere tutti i provvedimenti che per Statuto e per legge sono di sua competenza.

Art. 14 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre dei componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno luogo a voto segreto.

Per le modifiche dello Statuto è, comunque, necessaria una maggioranza qualificata a favore pari a quattro componenti il Consiglio amministrativo.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art.15 legge 17/07/1890 n°6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 15 - I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art.16 - I processi verbali delle sedute sono tenuti dal Segretario e debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

CAPO TERZO

DELLE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura la esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.- In casi urgenti può sospendere i dipendenti ed adottare tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente può promuovere le deliberazioni di decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle adunanze, o che abbiano perduto i requisiti richiesti per la carica. La decadenza verrà poi pronunciata dal Consiglio di

Amministrazione.

CAPO QUARTO

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.19 - Il servizio di esazione cassa è svolto tramite un istituto bancario prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente, di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Segretario.

Art.21 - Apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione determina:

- a) le norme per il funzionamento della scuola, per l'ammissione alla stessa, le modalità per la determinazione delle rette;
- b) la pianta organica del personale, i modi di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni ed i compensi;
- c) le modalità per la presentazione delle domande di ammissione;
- d) la disciplina interna;
- e) le norme per la somministrazione della refezione, l'igiene e la pulizia, gli orari e/o quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della scuola e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 25 - In considerazione della precisa volontà della Nobile Fondatrice, che ha interpretato i sentimenti del suo dante causa N.H. Antonio Veneri, la Fondazione "Ente Veneri" non potrà subire alcuna trasformazione.

Art. 26 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto, nel rispetto altresì della volontà della Fondatrice, si osserveranno le disposizioni normative vigenti.

Fondazione
Ente Veneri

ERETTA IN ENTE MORALE CON DECRETO P. D. R. 10-1-1950 N. 603

Villa Fogliano (Reggio Emilia)

STATUTO



APPROVATO CON DELIBERA

N° 3/2 DEL 30/05/94

STATUTO

CAPO PRIMO

ORIGINE E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - La Fondazione "Ente Veneri", con sede in Villa Fogliano del Comune di Reggio Emilia, in via E. Fermi n. 3-5-7, eretta in Ente Morale con D.P.R. 10 gennaio 1950, n. 603, trae origine dal lascito disposto in memoria del cugino Antonio Veneri da parte della Contessa Amelia Veneri con testamenti in data 5 luglio 1934 e 20 luglio 1945.

Già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Fondazione assume natura giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del codice civile con il decreto regionale che approva il presente statuto.

Art. 2 - La Fondazione Ente Veneri ha lo scopo prioritario di accogliere nella scuola materna per l'infanzia da essa gestita i bambini dell'età dai tre ai sei anni, appartenenti alle famiglie della Parrocchia di Fogliano, per assisterli e curarne l'educazione intellettuale, morale e religiosa secondo i principi della religione cristiana-cattolica, nonché l'educazione fisica e civile.

La Fondazione può altresì, compatibilmente con le proprie disponibilità, svolgere secondariamente attività di supporto educativo-assistenziale e culturale per bambini di età scolare e pre-scolare, sempre appartenenti a famiglie della Parrocchia di Villa Fogliano.

Art. 3 - Il Consiglio di amministrazione stabilisce in apposito regolamento le modalità di funzionamento della scuola, nonché le condizioni per l'ammissione alla stessa, dando la preferenza ai bambini appartenenti alle famiglie più bisognose sotto il profilo socio-economico e prevedendo che possano essere ammessi alla scuola anche bambini residenti altrove, qualora rimangano posti disponibili dopo l'ammissione dei bambini residenti nella Parrocchia di Villa Fogliano.

Art. 4 - La Fondazione Ente Veneri provvede ai suoi scopi con le rendite derivanti dal suo patrimonio immobiliare e mobiliare, con le rette di frequenza determinate dal Consiglio di amministrazione e con ogni altro contributo di enti e di privati.

Art. 5 - La direzione ed il funzionamento della scuola materna e delle altre eventuali attività di supporto educativo - assistenziale e culturale vengono affidate preferibilmente a personale religioso appartenente a Congregazione scelta dall'Amministrazione dell'Ente Veneri su designazione del Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla.

In difetto, dette funzioni possono essere affidate a personale laico incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Sia il personale religioso che il personale laico deve possedere i titoli ed i requisiti previsti e prescritti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 - Ferme restando le finalità che hanno portato alla costituzione della Fondazione, per quanto riguarda la vigilanza sull'educazione e sull'istruzione da impartire ai bambini, nulla si vuole sottrarre alle Autorità scolastiche per quanto di loro competenza.

CAPO SECONDO

AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione formato da cinque membri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, con funzioni di Presidente, uno - già di nomina del Provveditore agli Studi di Reggio Emilia - dalla stessa Amministrazione Comunale, uno dei capi famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano ed uno dal Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla. Il quinto è di diritto il Parroco pro tempore di Villa Fogliano.

Nel caso di vacanza della Parrocchia di Villa Fogliano, assume la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione l'Economo spirituale nominato dal Vescovo, fino alla nomina del Parroco.

La nomina del rappresentante dei capi famiglia della Parrocchia di Villa Fogliano, da scegliersi tra i capi famiglia stessi, è fatta dai capi famiglia residenti nella Parrocchia da almeno dieci anni e su elenchi da fornirsi dal Parroco di Villa Fogliano. Il Presidente della Fondazione convoca i capi famiglia, per mezzo di avviso a domicilio, nella sede della Fondazione in un giorno festivo. Si procede alla elezione a mezzo di schede segrete.

Art. 8 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Parroco di Villa Fogliano.

Art. 9 - I membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

L'anno iniziato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero rimasti in carica i surrogati.

Gli amministratori rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio. Le cariche sono preferibilmente gratuite, avendo però diritto i membri del Consiglio di amministrazione al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il regolamento può, tuttavia, stabilire che ai Consiglieri e al Presidente siano corrisposte indennità per lo svolgimento delle loro funzioni, nel limite così specificato:

- a) al Presidente può essere riconosciuta una indennità mensile (nel limite di dodici mensilità) non superiore al 25% dell'indennità spettante per legge al Sindaco di Reggio Emilia;
- b) ai Consiglieri può essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e di eventuali Commissioni di nomina consigliere, che complessivamente non può superare nell'anno il 10% dell'indennità spettante al Presidente, rapportato al numero delle sedute cui il Consigliere ha partecipato.

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione delibera le modificazioni statutarie ed i regolamenti dell'ente; approva i bilanci preventivi e consuntivi; fissa, in relazione al regolamento e alla normativa statale vigente, il numero di bambini da ammettere annualmente alla scuola materna; nomina, sospende e licenzia il personale e ne fissa le retribuzioni; provvede e sorveglia affinché l'attività educativa segua gli indirizzi indicati dalla Fondatrice; delibera sull'accettazione o meno di eredità, legati e donazioni; adotta in genere tutti i provvedimenti che per statuto e per legge sono di sua competenza, nonchè tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento della Fondazione che non rientrino fra le competenze del Presidente.

Art. 11 - Le adunanze della Commissione amministrativa sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di aprile e negli ultimi due mesi dell'anno per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Le seconde quando il Presidente lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 12 - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; quando si tratta di questioni concernenti persone hanno luogo a voto segreto.

Per le modifiche dello statuto é, comunque, necessaria una maggioranza qualificata a favore pari a quattro componenti il Consiglio amministrativo su cinque.

Per la validità delle adunanze non é computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 13 - I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza é pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 14 - I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e debbono essere firmati dal medesimo e da tutti i Consiglieri presenti alla riunione. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal medesimo. In casi urgenti può sospendere i dipendenti ed adottare tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

CAPO TERZO

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Il servizio di esazione e di cassa é svolto tramite un istituto bancario prescelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 - I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente, di un membro del Consiglio di amministrazione da quest'ultimo delegato e del Segretario.

Art. 18 - Appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione determinano:

- a) le norme per il funzionamento dei servizi, per l'ammissione agli stessi e le modalità per la determinazione delle rette;
- b) la pianta organica, i modi di nomina, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale;
- c) le modalità di funzionamento del Consiglio non direttamente disciplinate dal presente statuto.

Art. 19 - Qualora causa di forza maggiore imponessero l'adeguamento delle finalità statutarie o dell'attività

dell'ente, quest'ultimo dovrà comunque operare a favore dei bambini di età pre-scolare e scolare, nello spirito delle indicazioni della Fondatrice .

Art. 20 - Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni normative vigenti.